



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

Roma, 23 settembre 2019

Spettabile
COVIP
Piazza Augusto Imperatore, 27
00186 Roma

Prot. N. 215/19

Inviata via e-mail all'indirizzo di posta elettronica consultazione@covip.it

Oggetto: risposta alla consultazione sullo schema delle modifiche e integrazioni al Regolamento sulle procedure del 15 luglio 2010.

Assogestioni intende innanzitutto ringraziare la COVIP per aver posto in consultazione lo schema delle modifiche ed integrazioni al "Regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni, all'attività transfrontaliera e ai piani di riequilibrio" di cui alla deliberazione del 15 luglio 2010 (di seguito, il Regolamento).

La consultazione in oggetto, infatti, offre alla scrivente Associazione la possibilità di portare all'attenzione di Codesta Spettabile Commissione alcune proposte e osservazioni in merito alle disposizioni di specifico interesse per i fondi pensione aperti, con l'obiettivo di pervenire ad una chiara definizione delle procedure contenute nel Regolamento e del loro ambito di applicazione.

1. Titolo I, Capo II, Sezione II – Modifiche regolamentari.

Rispetto al Regolamento attualmente in vigore, l'articolo 15, comma 3, lettera c) dello schema in consultazione stabilisce che il responsabile del fondo pensione deve dare evidenza delle ricadute che le modifiche regolamentari sottoposte ad approvazione possono avere nei confronti dei beneficiari (e quindi non solo nei confronti degli aderenti).

Il riferimento ai beneficiari è altresì contenuto nell'articolo 18, comma 2, lettera c) in merito al contenuto della relazione del responsabile del fondo da allegare alla comunicazione di modifiche regolamentari effettuata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento.

In considerazione della definizione di beneficiari contenuta nell'articolo 1, comma 3, lettera c-*quater*) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (d.lgs. n. 252/2005) e delle modalità con le quali le forme pensionistiche possono erogare le prestazioni,



si chiede di precisare quali siano i beneficiari ai quali il responsabile del fondo deve far riferimento all'interno della propria relazione.

In particolare, si propone di stabilire che il responsabile del fondo pensione, nelle relazioni richieste dall'articolo 15 e 18 del Regolamento, non deve includere i beneficiari che ricevono le prestazioni pensionistiche dall'impresa di assicurazione con la quale il fondo pensione aperto ha stipulato una convenzione ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del d.lgs. n. 252/2005.

Il medesimo chiarimento in merito ai soggetti che rientrano nella definizione di "beneficiari", dovrebbe essere reso anche in relazione alla documentazione da produrre nei casi di operazioni di fusione di fondi pensione aperti di cui all'articolo 34 e di operazioni di cessione di cui all'articolo 35 del Regolamento.

Al riguardo, sarebbe opportuno chiarire che la comunicazione prevista dall' articolo 34, comma 4, lettera c) e dall'articolo 35, comma 3, lettera c), non deve essere inviata dal fondo pensione aperto ai beneficiari che ricevono le prestazioni dall'impresa di assicurazione incaricata.

In merito ai rapporti tra la forma pensionistica e i beneficiari, giova ricordare che già l'articolo 13-*sexies* del d.lgs. n. 252/2005 stabilisce che le informazioni ai beneficiari durante le fasi di erogazione delle rendite sono fornite dall'impresa assicurativa incaricata dell'erogazione delle prestazioni.

Il fondo pensione, come chiarito anche dalla COVIP nello schema delle Direttive posto in consultazione il 28 marzo 2019, è tenuto all'invio delle informazioni periodiche ai beneficiari soltanto nel caso in cui effettui direttamente l'erogazione delle prestazioni.

Sempre con riferimento alle comunicazioni relative alle modifiche regolamentari, si propone di semplificare il contenuto dei documenti richiesti dall'articolo 15, comma 3, lettera a) e dall'articolo 18, comma 2, lettera a) del Regolamento.

Nel dettaglio, si chiede di eliminare l'obbligo di produrre un apposito documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi, consentendo ai fondi pensione aperti di inviare soltanto il nuovo testo degli articoli con evidenza delle modifiche apportate.

2. Titolo III – Procedure relative alle operazioni di fusione e cessione.

Si propone di inserire nell'articolo 34 del Regolamento una disposizione volta a stabilire che, nelle operazioni di fusione, il responsabile del fondo pensione incorporato deve inviare alla COVIP una relazione nella quale sia riportata la rendicontazione relativa all'avvenuta chiusura del fondo.

Sempre in relazione alle operazioni di fusione e cessione, si propone di valutare l'introduzione di nuove disposizioni per consentire e agevolare il processo di



“aggregazione” di entità di diversa natura giuridica (ad esempio tra fondi pensione aperti e PIP).

Una chiara definizione delle modalità con le quali poter concludere le suddette operazioni potrebbe fornire un maggiore impulso al processo di aggregazione tra forme pensionistiche complementari e al consolidamento del settore della previdenza complementare più volte auspicato dalla COVIP.

Nel ringraziare, fin da ora, per l’attenzione che verrà prestata alla presente e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si manifesti necessario, si inviano i migliori saluti.

Il Direttore Generale